



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'ISTANZA DI RATEAZIONE E DI DEFINIZIONE AGEVOLATA EQUIVALE A RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E AD ATTO INTERRUPTIVO DELLA PRESCRIZIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4
Sentenza del 29/9/2025, n. 3171

Composizione

Pres. Piscitiello Alessandra – Rel. Piscitiello Alessandra

127 - 010 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI -
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Istanza di rateazione e di definizione agevolata dei tributi - Interruzione della prescrizione - Rilevanza - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione.

Massima

La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura, tanto per i tributi locali e per i diritti camerali, quanto per quelli erariali (come l'IVA e IRPEF), con le relative sanzioni e interessi, un atto di riconoscimento del debito, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.

Rif. normativi

Art. 2944 c.c.

Art. 2704 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 1, 8/4/2024, n. 9221, Rv. 670971 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario